

# **TI\_GERICHTE 52.2023.12 vom 23. November 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-11-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2023.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.12)

FR: TI\_GERICHTE 52.2023.12 du 23 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2023.12 del 23 novembre 2022

## **Regeste**

Revoca della licenza di condurre

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2**

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 9 maggio 2019, RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 2'400.- (corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna) - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.- per avere, da un lato, omesso di segnalare il suo spostamento dalla corsia di sorpasso a quella di destra e, dall'altro, per avere compiuto un movimento che ha impedito la manovra sicura del veicolo, contravvenendo così agli art. 90 cpv. 1 LCStr (in relazione con gli art. 39 cpv. 1 LCStr e 28 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]) e 90 cpv. 2 LCStr (in relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC). A quest'ultimo proposito al conducente è stato in particolare rimproverato di avere manipolato il suo smartphone, tenendolo con la mano destra all'altezza del volante e chinando ripetutamente il capo, omettendo così di prestare la dovuta attenzione alla strada, ciò che lo ha portato a scostarsi ripetutamente dalla linea ideale di marcia. Gli è inoltre stato addebitato di avere, in un secondo momento, oltrepassato di circa 40 cm la linea di demarcazione tra la corsia di destra e quella di sorpasso, ciò che ha costretto la pattuglia di polizia che circolava dietro di lui a frenare e interrompere la manovra di sorpasso che stava compiendo, al fine di evitare una collisione. Fatti, questi, che trovano pieno riscontro nel rapporto di polizia agli atti, fondato sul filmato e sulle constatazioni degli agenti. Il decreto d'accusa del 20 febbraio 2020, dopo il ritiro dell'opposizione interposta dall'interessato (cfr. scritti dell'8 marzo e del 25 maggio 2022 agli atti), è regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, dopo avere interposto opposizione al decreto d'accusa, l'ha invece ritirata. Malvenuto è ora a contestare l'entità dell'invasione della corsia di sorpasso, già definitivamente accertata nel procedimento penale. Allo stesso modo non può pretendere ora di aver manipolato lo smartphone soltanto nella fase finale della manovra qui in discussione (cioè durante il sorpasso dell'auto civetta), tanto più che, anche dal rapporto di polizia, su cui si è fondato il decreto d'accusa, risulta chiaramente che la predetta manipolazione è avvenuta già prima. La buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di far valere tali argomenti già in sede penale. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, il ricorrente ha invece preferito accettare la sanzione penale per avere omesso di segnalare un cambiamento di direzione e perso la padronanza di guida, pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 16 agosto 2019 della Sezione della circolazione) e ch'egli era stato chiaramente informato che l'infrazione accertata avrebbe comportato, oltre alla sanzione penale, anche l'inevitabile adozione nei suoi confronti di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi (cfr. notifica di avvio di procedimento amministrativo del 10 giugno 2022). Del resto, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

### **E. 2.1**

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe

stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e nonostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C\_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C\_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C\_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

### **E. 3.1**

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C\_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 20 febbraio 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr ( Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr ( Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 3 97).

### **E. 3.2**

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr).

### **E. 3.3**

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L'art. 3 cpv. 1 ONC precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (prima frase), non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (seconda frase) e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (terza frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV

290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C\_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B\_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B\_221/2018 citata consid. 2.2, 6B\_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1). Mentre una violazione dell'art. 3 cpv. 1 prima e terza frase ONC attraverso l'uso di sistemi di comunicazione e informazione è data solo se l'attenzione è effettivamente compromessa, l'art. 3 cpv. 1 seconda frase ONC vieta esplicitamente qualsiasi movimento che renda più difficile la guida del veicolo. La legge e l'ordinanza presuppongono quindi che determinati movimenti pregiudichino di per sé il necessario controllo del veicolo e quindi creino sempre almeno un pericolo astratto per gli altri utenti della strada. Il conducente di un veicolo a motore deve tenere il volante con almeno una mano (cfr. art. 3 cpv. 3 ONC) e deve tenere l'altra - se non la usa per guidare - a disposizione per manipolazioni quali l'azionamento dei segnalatori, degli indicatori di direzione, della leva del cambio, dei tergicristalli, della leva del comando delle luci e simili. Se un movimento ostacola o impedisce la guida o una di queste manipolazioni dipende dal tipo di movimento, dal veicolo e dalla situazione del traffico. Se dura solo per un tempo molto breve e non è necessario né distogliere lo sguardo dal traffico né modificare la postura, può di principio essere escluso che il controllo del veicolo sia ostacolato. Diverso è il caso se il movimento dura più a lungo o ostacola altrimenti l'eventualmente necessaria disponibilità immediata della mano che non stringe il volante (cfr. DTF 120 IV 63 consid. 2; STF 6B\_1183/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 1.3).

#### **E. 3.4**

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 9 maggio 2019, verso le ore 19.25, RI 1 stava percorrendo l'autostrada A1 alla guida della sua vettura quando, sulla tratta da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ha manipolato il suo smartphone, tenendolo con la mano destra all'altezza del volante e volgendo a più riprese il capo verso il basso, omettendo così di prestare la dovuta attenzione alla strada, ciò che lo ha portato a procedere a zigzag. In territorio di \_\_\_\_\_, ha inoltre oltrepassato di circa 40 cm la linea di demarcazione tra la corsia di destra e quella di sorpasso, ciò che ha costretto gli agenti di polizia che circolavano dietro di lui a bordo di un'auto civetta (dotata di apparecchio per la videoregistrazione) a frenare e interrompere la manovra di sorpasso che stavano compiendo, al fine di evitare una collisione. Ora, manipolando il suo smartphone e distogliendo a più riprese lo sguardo dalla strada, il ricorrente ha omesso di prestare la dovuta attenzione alla circolazione, tant'è che si è ripetutamente allontanato alla linea ideale di marcia (dapprima sulla corsia di sorpasso e poi su quella di destra), procedendo quindi a zigzag, giungendo in un secondo momento addirittura a oltrepassare la linea di sicurezza e a invadere la corsia di sorpasso di circa 40 cm. Ciò è tanto più grave se si considera che i fatti si sono svolti in autostrada, a velocità elevata (attorno ai 100 km/h, con un picco di circa 120 km/h al momento dell'invasione della corsia di sorpasso, come emerge chiaramente dal rapporto di polizia e dal filmato agli atti), su una carreggiata bagnata, con tempo coperto e piovoso, allorquando la visibilità era leggermente ridotta e il traffico intenso. Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada, di non compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e di mantenere sempre la padronanza di guida; cfr. supra, consid. 3.3), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il suo veicolo, invadendo la corsia

di sorpasso, ha determinato un elevato rischio di collisione per gli utenti della strada che lo seguivano e si apprestavano a superarlo, quali in concreto gli agenti di polizia (cfr. Mizel , op. cit., pag. 288 seg.). Invero, già soltanto la manipolazione dello smartphone e la conseguente distrazione dello sguardo dalla strada nella fase del sorpasso da parte della pattuglia di polizia, che l'insorgente pacificamente ammette (cfr. ricorso, pag. 4, ad punto n. 2.3 in fine ), costituirebbe un'infrazione oggettivamente grave. Sul piano soggettivo, va rilevato che il ricorrente, mentre circolava al volante della sua vettura a velocità sostenuta in autostrada (in parte anche sulla corsia di sorpasso, dove è peraltro richiesta un'attenzione accresciuta) nelle condizioni di cui si è detto (manto stradale bagnato, tempo coperto e piovoso, visibilità leggermente ridotta, traffico intenso), si è dedicato per un certo tempo a un'azione estranea alla guida. Ha quindi deliberatamente adottato un comportamento il cui carattere manifestamente pericoloso non poteva sfuggirgli, macchiandosi quindi almeno di una grave negligenza. Non v'è quindi dubbio che per l'accaduto gli sia imputabile una colpa grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel , op. cit., pag. 363). Giova peraltro ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di ravvisare una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo consecutiva a un'azione - volontaria e durata un certo tempo - estranea alla guida (cfr. STF 1C\_512/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 3.4, 1C\_188/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.2, 1C\_71/2008 del 31 marzo 2008 consid. 2.2, 1C\_299/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 2.2; cfr. pure STF 6B\_666/2009 del 24 settembre 2009 consid. 1.4, in cui si trattava proprio della manipolazione di un telefono cellulare per inviare un sms).

### **E. 3.5**

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate - , tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C\_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C\_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2019 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

### **E. 4.1**

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

### **E. 4.2**

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.